

DECRETO RETTORALE n.120 del 06/8/2019

OGGETTO: approvazione ed emanazione del Bando per la selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato a regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della L. n. 240/2010, nel settore concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare CHIM/10.

IL RETTORE

- VISTA la L. n. 168, del 9 maggio 1989, che istituisce il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologia, ed in particolare l'art. 6, che attribuisce autonomia regolamentare alle Università;
- VISTA la L. n. 241, del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- VISTA la L. n. 125, del 10 aprile 1991, relativa alle Azioni per la regolarizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- VISTA la L. n. 104, del 5 febbraio 1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Visto il D.P.C.M. n. 174, del 7 febbraio 1994, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- VISTO il D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la L. n. 106, del 15 aprile 2004, recante la disciplina del deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. n. 252, del 3 maggio 2006, recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.M. n. 336, del 29 luglio 2011, e successive modificazioni, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei Settori Scientifico Disciplinari e la definizione delle relative declaratorie;
- VISTA la L. n. 311, del 30 dicembre 2004, art. 1, comma 105, in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- VISTA la L. n. 240, del 30 dicembre 2010, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare gli artt. 18, comma 2, 24 e 29, comma 13;
- VISTO il D.M. n. 243, del 25 maggio 2011, avente ad oggetto i "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari di contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010";
- VISTO il D.P.R. n. 232, del 15 dicembre 2011, contenente il Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA la L. n. 183, del 12 novembre 2011, e in particolare l'art. 15, recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTA la nota del MIUR, prot. n. 3822, del 2 agosto 2011, recante le indicazioni circa l'applicazione dell'art. 24 della L. n. 240/2010;
- VISTO il D. LGS. n. 49, del 29 marzo 2012, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, e in particolare l'art. 5, comma 5, lettera a);
- VISTA la L. n. 190, del 6 novembre 2012, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;



- VISTO il D.M. 987, del 12 dicembre 2012, recante la disciplina per l'autovalutazione, l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e la valutazione periodica;
- VISTO il D. LGS. n. 33, del 14 marzo 2013, volto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.M. n. 855, del 30 ottobre 2015, come modificato dal successivo D.M. n. 494, del 22 giugno 2016, concernente la rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali;
- VISTO lo Statuto dell'Università Telematica San Raffaele Roma, emanato con D.P. del 17 settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 234, dell'8 ottobre 2015;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università Telematica San Raffaele Roma, D.R. n. 3, del 10 marzo 2017;
- VISTO il Regolamento d'Ateneo per l'assunzione di Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi della legge 30.12.2010 n. 240, approvato dal Senato Accademico di questo Ateneo ed emanato con D.R. n. 1 del 2015, Prot. N. 112/2015;
- VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 24 aprile 2019;
- VISTO il Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (L. 240/2010, art.6, commi 2 e 3), emanato con D.R. n. 36, del 27 aprile 2018;
- VISTO il Regolamento di Ateneo sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (L. 240/2010, art. 6, commi 7 e 8), emanato con D.R. n. 50 del 29 maggio 2018;
- Vista la delibera del Senato accademico di questo Ateneo, del 29 maggio 2019, nella quale è stato espresso parere favorevole alla proposta del Dipartimento e si è approvata l'indizione del bando in oggetto;
- VISTI il D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, applicabile a far data dal 25 maggio 2018;

DECRETA

l'approvazione e l'emanazione del Bando allegato al presente Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, di selezione pubblica, con valutazione comparativa dei candidati, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, a regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della L. n. 240/2010, nel settore concorsuale 03/D1, settore scientifico disciplinare CHIM/10, secondo le esigenze del Dipartimento.

Roma, li 06 agosto 2019

Il Rettore
(Prof. Enrico Garaci)



BANDO PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A, DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1 - Finalità

È indetta la procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010, per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa dell'Università Telematica San Raffaele Roma come di seguito indicato:

CORSO DI STUDIO: SCIENZE DELL'ALIMENTAZIONE E GASTRONOMIA

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E DI PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA

SETTORE CONCORSALE: 03/D1 – CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: CHIM/10 – CHIMICA DEGLI ALIMENTI

DURATA DEL CONTRATTO: Triennale

ATTIVITÀ DI RICERCA: l'incarico avrà ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca coerente con la declaratoria del SSD CHIM10, con particolare riferimento all'analisi e caratterizzazione strutturale di proteine e peptidi biologicamente attivi da matrici alimentari, al fine di formulare alimenti funzionali e integratori alimentari. L'attività di ricerca sarà legata allo sviluppo di metodi analitici di spettrometria di massa per la caratterizzazione e la quantificazione di peptidi biologicamente attivi da fonti alimentari e all'identificazione di marker peptidici specie specifici al fine di valutare l'effetto di trattamenti tecnologici sulla qualità nutrizionale degli alimenti processati.

IMPEGNO DIDATTICO: il Ricercatore sarà impegnato nello svolgimento di Corsi appartenenti al Settore concorsuale 03/D1 e al Settore scientifico disciplinare CHIM/10, nel Corso di laurea in Scienze dell'Alimentazione e Gastronomia.

Il Ricercatore sarà chiamato allo svolgimento di attività di didattica erogata e di didattica integrativa (esercitazioni, seminari, etc.), di attività di assistenza agli Studenti, di partecipazione alle procedure di verifica del profitto e finali, nell'ambito delle materie appartenenti al Settore concorsuale 03/D1 e al Settore scientifico disciplinare CHIM/10.

La quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è stabilita ai sensi dell'Art. 6, commi 1 e 2, della Legge n. 240 del 2010.

SEDE DI SERVIZIO, STRUTTURA UNIVERSITARIA: Roma

Art. 2 - Requisiti per l'ammissione alla valutazione

Sono ammessi alle procedure i possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel Regolamento di Ateneo. I requisiti per ottenere l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica indetta:

- i professori universitari di prima e seconda fascia;
- i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;



- gli assegnisti di ricerca e i titolari di contratti per ricercatore a tempo determinato, conferiti ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010, presso questo Ateneo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 - Domanda di ammissione dei candidati

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo l'unito modello (allegato A), dovrà pervenire al Magnifico Rettore dell'Università Telematica San Raffaele Roma, Via di Val Cannuta, n. 247, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. Il bando è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: www.unisanraffaele.gov.it e sul sito web del M.I.U.R. all'indirizzo: <http://bandi.miur.it>.

La domanda, debitamente firmata, pena l'esclusione, deve essere consegnata, entro le ore 12.00 del giorno di scadenza:

- a mano, presso Università Telematica San Raffaele Roma, Via di Val Cannuta, 247, 00166, Roma;
- mediante PEC, comprensiva delle pubblicazioni che si intendono presentare in formato pdf, all'indirizzo di posta certificata rettorato@pec.unisanraffaele.gov.it, indicando nell'oggetto: Ricercatore e specificando il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento.

L'invio tramite posta elettronica certificata (PEC), può avvenire secondo una delle due modalità di seguito indicate:

- invio posta elettronica certificata accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;
- invio posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta.

Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner.

Per le domande spedite con PEC farà fede la data d'invio della stessa.

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori *e-mail*.

La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco la selezione alla quale intende partecipare, il corso di studio, il settore concorsuale ed il settore scientifico disciplinare di riferimento.

È cura del candidato, indicare espressamente sulla busta o nell'oggetto della mail inviata via PEC, contenente la domanda e i relativi allegati, consegnata o inoltrata a questa Amministrazione, i seguenti dati:

- cognome, nome e indirizzo;
- SSD e selezione a cui si intende partecipare, con indicazione del corso di studio cui si riferisce il bando;
- G.U. di pubblicazione dell'avviso di bando;
- dicitura "DOMANDA DEL CANDIDATO".

Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale).

Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria piena responsabilità, penale ed amministrativa:

- 1) la propria residenza e la cittadinanza posseduta;
- 2) il titolo di studio conseguito;



- 3) di non aver riportato condanne penali o di aver riportato condanne penali, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- 4) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza ovvero di non goderne, indicandone il motivo;
- 5) di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
- 6) di non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
- 7) di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato;
- 8) di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal contratto di cui al presente bando, in qualità di ricercatore ai sensi dell'art 24 e assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 presso Atenei italiani statali o non statali o telematici, nonché presso gli Enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010;
- 9) di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 2 del bando di concorso.

Nella domanda devono inoltre essere indicati il recapito e l'**indirizzo PEC** che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, quelle inviate oltre il termine perentorio, né quelle prive delle indicazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) di questo articolo.

I candidati riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio stato, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio, ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104.

L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'Ateneo inoltre non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a sua colpa, ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Alla domanda devono essere allegati:

1. fotocopia del codice fiscale;
2. fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
3. *curriculum* scientifico firmato;
4. titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa, con relativo elenco, datato e firmato;
5. elenco firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate;
6. elenco firmato di tutti i documenti allegati alla domanda.

I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, resa nella formula di cui all'allegato "B". L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

L'eventuale rinuncia alla partecipazione alla selezione deve essere firmata dal candidato, datata ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento ed inoltrata al Magnifico Rettore di questo Ateneo mediante l'invio di una PEC all'indirizzo: rettorato@pec.unisanraffaele.gov.it.

La rinuncia produrrà i suoi effetti a decorrere dalla data di ricevimento.

Art. 4 – Pubblicazioni

Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa devono essere inviate entro il termine perentorio di cui all'art. 3.

Le pubblicazioni che non risultino inviate nel termine previsto dal precedente comma non potranno essere prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.



Le pubblicazioni inoltrate, ma non comprese nell'elenco allegato alla domanda, non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

I candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni scientifiche. In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione Giudicatrice valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino alla concorrenza del limite stabilito.

Per le pubblicazioni prodotte in copia, i candidati possono rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che le copie delle pubblicazioni sono conformi all'originale, come da allegato "C".

Per i lavori stampati in Italia entro il 01.09.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e successivamente quelli previsti dalla Legge 15.04.2006, n. 106 e dal D.P.R. 03.05.2006, n. 252.

Sono considerate valutabili ai fini della presente selezione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale.

Le pubblicazioni devono essere prodotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. Dei testi stranieri devono essere presentati degli *abstract* tradotti in lingua italiana.

Art. 5 – Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura selettiva in oggetto.

L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato.

Art. 6 – Incompatibilità

Il contratto di cui al presente bando è incompatibile con:

- qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

Art. 7 – Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri, scelti tra i professori e ricercatori universitari di cui almeno due professori di prima o seconda fascia – interni o esterni all'Ateneo – appartenenti ai settori scientifico-disciplinari rientranti nel settore concorsuale di riferimento o, in mancanza, tra i professori appartenenti al macrosettore concorsuale.

La nomina della commissione è pubblicata all'Albo ufficiale di Ateneo e resa disponibile al seguente indirizzo telematico: www.unisanraffaele.gov.it/bandi.

I componenti della Commissione devono sottoscrivere una dichiarazione di impegno relativa al rispetto dei principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.

Eventuali istanze di ricasazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 c.p.c., devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione stessa, salvo rinuncia ai termini da parte dei candidati.

Decorso tale termine e, comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di ricasazione dei Commissari da parte dei candidati.

Art. 8 – Lavori della Commissione e Criteri di valutazione

La selezione prevede la valutazione dei titoli, la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e una prova orale in lingua **INGLESE**.

Nella prima seduta la Commissione, che può decidere di operare anche in via telematica previo consenso del Rettore, provvede a stabilire i criteri e le modalità di valutazione dei candidati, secondo i parametri individuati dal D.M. n. 243, del 25 maggio 2011, "Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240", nonché la ripartizione dei punteggi da attribuire a titoli e pubblicazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

➤ riguardo ai titoli

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;



- b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero con contratti d'insegnamento nel settore concorsuale o in settori affini;
 - c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
 - d) svolgimento di attività di docenza o ricerca presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
 - e) partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.
- riguardo alle pubblicazioni
- a) originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero, con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
- La Commissione può prevedere un punteggio minimo al di sotto del quale non può essere attribuita l'idoneità.

La selezione è effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

I nominativi dei candidati non ammessi alla discussione sono affissi all'Albo di Ateneo.

La procedura selettiva consiste, inoltre, in un colloquio durante il quale i candidati discutono pubblicamente con la Commissione giudicatrice i titoli e le pubblicazioni, ivi compresa la tesi di dottorato, presentati, oltre alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese.

La seduta del colloquio è pubblica.

I candidati sono convocati tramite PEC almeno 20 giorni prima della discussione dei titoli e delle pubblicazioni e della prova in lingua, salvo rinuncia ai termini da parte loro.

Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti di un valido documento d'identità.

La mancata presentazione è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla selezione.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione nella seduta preliminare.

All'esito della selezione la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore ovvero dichiara l'assenza di vincitore.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi, i punteggi assegnati a ciascun candidato e la motivazione della scelta del vincitore della procedura, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

La Commissione deve concludere la procedura selettiva entro 2 mesi dall'emanazione del decreto di nomina, salvo esplicita autorizzazione del Rettore.

Art. 9 – Clausole di salvaguardia

L'Ateneo si riserva di modificare, annullare e/o non dare corso alla presente procedura concorsuale in presenza di:

- modifiche normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o alla modalità di copertura degli insegnamenti anche tramite docenti fuori ruolo e/o a contratto;
- ulteriori e improvvise modifiche normative afferenti l'ordinamento universitario e di diretto impatto sull'Università Telematica San Raffaele Roma;
- intervenute delibere degli organi accademici che modifichino la programmazione delle politiche di reclutamento dell'Ateneo.



Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 10 – Accertamento della regolarità degli atti

Il Rettore accerta, con proprio Decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti, e l'esito della procedura è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito web dell'Università. Dell'esito della procedura è data comunicazione al vincitore e al Dipartimento. Nessuna comunicazione verrà data agli altri candidati.

Nel caso di riscontrata irregolarità, il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il soggetto individuato è invitato, mediante PEC, a stipulare il contratto di lavoro per la cui validità è richiesta la forma scritta.

Art.11 – Presentazione Documenti

Il vincitore della selezione dovrà presentare all'Ateneo, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con compiti di ricerca.

Art. 12 - Regime di impegno orario e trattamento economico

Il contratto prevede il regime di tempo definito. L'impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, oggetto del contratto in parola e il relativo trattamento economico applicato, sono quelli previsti dalle norme in materia. Il contratto sarà di durata triennale. A tal fine, il ricercatore a tempo determinato è tenuto a redigere una relazione annuale in ordine alle attività svolte. Tale relazione va inviata al Rettore, cui è demandata una funzione di vigilanza sullo svolgimento del rapporto.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali e i dati che necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno trattati dall'Ateneo con procedure prevalentemente informatizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività concorsuali.

I suddetti dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi per finalità di gestione delle attività concorsuali.

I candidati possono esercitare i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali).

Art. 14 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Daiana Rotondi (tel. 06/52253835; email: daiana.rotondi@unisanraffaele.gov.it).

Art. 15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente bando e dal "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato" si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Roma, 06 agosto 2019

Il Rettore
(Prof. Enrico Garaci)